



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER MARZO 2013

★ **INPS: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI - RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2013**

L'INPS, con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2013, comunica la rivalutazione, per l'anno 2013, della misura degli assegni e dei requisiti economici per il nucleo familiare e per l'assegno di maternità concessi dai Comuni.

**Assegno per il nucleo familiare**

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2013 è pari, nella misura intera, a Euro 139,49.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Euro 25.108,71.

Ai sensi dell'art. 65 della legge 448/98 l'assegno viene richiesto ai comuni ed è erogato dall'INPS, in presenza di tre o più figli minori. Il diritto è esteso ai cittadini comunitari ed è esteso ai rifugiati politici.

**Assegno di maternità**

A seguito del suddetto incremento ISTAT, l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2013 al 31.12.2013 è pari a Euro 334,53 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.672,65.

Il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2013 al 31.12.2013, è pari a Euro 34.873,24.

L'assegno spetta in base all'art 66 della legge 448/98 in favore delle madri cittadine italiane residenti che non beneficiano di trattamenti previdenziali (casalinghe, studenti, disoccupate di lungo periodo) e alle donne straniere residenti, comunitarie o titolari di permesso di soggiorno di lunga durata.

La domanda va inoltrata al comune che la trasmette all'INPS entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.

★ **INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER I CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA**

Aliquote contributive (per i versamenti dei contributi) e di computo (per l'accantonamento ed il calcolo della pensione) per gli iscritti alla gestione separata nel 2013:

Soggetti	Aliquota IVS	Aliquota aggiuntiva
Non assicurati presso altre forme pensionistiche	27,00%	0,72% (maternità, anf, malattia, ecc..)
Titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria	20,00%	

L'aliquota contributiva IVS corrisponde all'aliquota di computo.

L'onere è di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del collaboratore. In caso di associazione in partecipazione l'onere è a carico per il 55% all'associante e per il 45% a carico dell'associato. Per i professionisti titolari di partita IVA l'onere è a totale carico dell'iscritto.

Il tetto massimo sul quale si versano i contributi è di € 99.043,00.

Per l'accredito della contribuzione intera occorre un reddito di € 15.357,00 con un versamento contributivo annuo di € 4.256,96 (€ 4.146,39 ai fini IVS) con l'aliquota del 27,72% ed un versamento di € 3.071,40 con l'aliquota del 20%. Con l'accredito di importi inferiori l'anzianità contributiva viene contratta.

#### ★ **ESODATI: DOMANDA ALLA DTL ENTRO IL 21 MAGGIO**

Il 21 gennaio 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 il Decreto 8 ottobre 2012 relativo alla seconda "tranche" di lavoratori salvaguardati dalla riforma previdenziale Fornero.

Il decreto tutela ulteriori 55.000 lavoratori salvaguardati, suddivisi secondo un determinato contingente numerico.

Il 25 gennaio 2013 con Circolare n. 6 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro corredata dal modello di istanza che dovrà essere presentata dal lavoratore che può rientrare nella seconda tranche di esodati.

Si ricorda che l'istanza deve essere presentata **entro il termine perentorio del 21 maggio 2013** per posta elettronica certificata oppure tramite raccomandata A/R alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.

L'istanza deve essere presentata solo da chi ha risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 - **ter senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa (da dichiarare anche tramite apposita autocertificazione)** e il cui trattamento pensionistico abbia decorrenza entro i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 ovvero entro il 6 dicembre 2014. La domanda deve essere ripresentata anche da chi, accolta la prima volta, fosse poi stato escluso dalla prima tranche di 65.000 perché in eccedenza (mess. 4678 del 18.3.2013).

In ogni caso è sempre bene, oltre alla richiesta e verifica di inclusione nelle liste dei salvaguardati, presentare anche la domanda di pensione alcuni mesi prima della previsione di maturazione del requisito, atteso che i propositi dell'INPS di comunicare in via anticipata il diritto e la decorrenza, almeno in una prima fase, sono stati in alcuni casi disattesi.

#### ★ **INVALIDITA' CIVILE: PRESTAZIONI SOPSESE PER ASSENZA VISITA**

L'Inps con messaggio n.3283 del 25/02/2013 comunica che con decorrenza marzo 2013 è stata disposta la sospensione d'ufficio di un gruppo di prestazioni di invalidità civile i cui titolari sono risultati assenti alla visita di verifica straordinaria.

La sospensione riguarda le posizioni, dei soggetti assenti a visita, con visita programmata fino al 30 novembre 2012 e per le quali l'esito Postel è stato: "consegnata raccomandata", "compiuta giacenza", "respinta al mittente" e "PEC".

Sono stati esclusi dalla sospensione i nominativi per i quali è prevista una nuova convocazione a visita ambulatoriale o domiciliare.

Gli interessati sono informati della sospensione con una lettera inviata dall'Inps che contiene anche l'invito a fissare una nuova visita, la cui convocazione dovrà essere stabilita con priorità assoluta.

Le prestazioni resteranno sospese fino all'esito della visita, mentre verrà ripristinato immediatamente il pagamento nel caso in cui venga accertato che la mancata presentazione a visita era stata determinata da: degenza in strutture sanitarie protette; ricovero in strutture ospedaliere; condizioni che comportano l'esonero dalla visita secondo le norme vigenti; condizioni di intrasportabilità.

#### ★ **REGIONE LOMBARDIA: PROGETTO 'PONTE GENERAZIONALE'**

L'intervento si colloca nell'ambito del Protocollo d'Intesa, sottoscritto tra Regione Lombardia, Assolombarda e INPS Lombardia in data 11 dicembre 2012, per attivare congiuntamente un'iniziativa sperimentale di "ponte generazionale", in grado di coniugare l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori/lavoratrici vicini all'età pensionabile con l'ingresso di giovani in azienda.

L'intervento di durata triennale si propone di realizzare un "ponte generazionale" che coniughi l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori prossimi al pensionamento con l'ingresso di giovani in azienda assicurando un saldo occupazionale positivo. Nel dettaglio, il lavoratore che concordi con la propria azienda la trasformazione del proprio contratto da full time a part time avrà garantito il versamento integrale dei contributi previdenziali; nel contempo l'impresa assumerà un giovane apprendista.

L'intervento è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici di imprese associate o che conferiscono mandato ad Assolombarda e aventi sede operativa nelle Province di Lodi, Milano e Monza e Brianza. Vi rientrano inoltre i lavoratori e le lavoratrici delle imprese del comparto chimico e chimico-farmaceutico aventi sede operativa in Lombardia, che applicano l'ultimo CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.

Destinatari dell'intervento sono i lavoratori e le lavoratrici:

- a cui manchino non più di 36 mesi per il conseguimento del diritto alla pensione;
- con un imponibile previdenziale 2012, maggiorato degli incrementi contrattuali previsti nel periodo interessato, massimo di Euro 80.000,00;
- che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale;

Al contempo, l'intervento si rivolge ai giovani, disoccupati o inoccupati, da inserire in azienda, di età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti e residenti o domiciliati in Lombardia, che verranno assunti per svolgere la propria attività nell'ambito del territorio regionale.

#### ★ **REGIONE LOMBARDIA: TICKET SANITÀ, LE ESENZIONI RINNOVATE IN AUTOMATICO**

Tutti i cittadini lombardi che, per motivi di reddito, sono esenti dal pagamento del ticket sulle prestazioni sanitarie non dovranno più ripresentare ogni anno l'autocertificazione per attestare questo loro diritto. Verranno infatti ritenute valide le dichiarazioni già presentate, fino al momento in cui il cittadino interessato non comunichi eventuali variazioni, cosa che è suo preciso obbligo e responsabilità fare.

Sono esenti dal pagamento del ticket per motivi di reddito i cittadini di età superiore a 65 anni con reddito familiare inferiore a 38.500 euro, i titolari di pensioni sociali, i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni, i disoccupati, i lavoratori in mobilità e in cassa integrazione.

Verranno comunque svolti i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai cittadini.